

Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a)** gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995 ;
- b)** il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
- c)** il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- d)** il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
- e)** i commi 39 e 40 dell' articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- f)** i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell' articolo 13 della legge regionale 13/2002 ;
- g)** i commi 73 e 74 dell' articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- h)** i commi 35 e 36 dell' articolo 4 della legge regionale 30/2007 ;
- i)** commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- k)** i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

(1)(2)

Note:

1 Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.

2 Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.